

Con la sentenza n.4301/2013 la Cassazione ha ritenuto legittimo l'adibizione per esigenze di servizio a mansioni inferiori del dipendente, se viene assicurato in modo prevalente e assorbente l'espletamento delle mansioni ordinarie. L'attuale criterio di riferimento, precisa la Suprema corte, è che le mansioni attribuite al momento dell'assunzione possono essere cambiate, ma solo se equivalenti o superiori; se la variazione disposta comporta l'attribuzione di mansioni inferiori, il dipendente ha diritto al risarcimento del danno alla professionalità che ne consegue.

Sent. Cass. n.4301 del 21/02/2013

(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)